|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Direzione Generale*** |  | **Circolare n. 16 /2019** |
|  |  |  |

Ai Dirigenti/Direttori/Responsabili delle Unità Organiche e Strutture del CNR

Ai dipendenti del CNR

Loro Sedi

**OGGETTO:** Applicazione dell’art. 58 del CCNL 21.02.2002.

Annullamento circolare CNR n. 9/2019

La presente circolare è emanata al fine di recepire alcune osservazioni evidenziate a seguito del confronto con le OO.SS. e di fornire ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta applicazione, in ambito CNR, delle disposizioni contenute nell’art. 58 del CCNL del 21.02.2002 già disciplinate dall’Ente con la circolare CNR n. 32/2017.

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente n. 9/2019.

**1. Autonoma determinazione del tempo di lavoro di ricercatori e tecnologi e criteri organizzativi dell’Ente**

L’art. 58 del CCNL 21.02.2002, relativo al personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, disciplina l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi muovendo dal principio generale per il quale tali professionalità godono di una autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro.

La presenza in servizio di ricercatori e tecnologi è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente (cfr. comma 2 dell’art. 58 CCNL 21.02.2002).

***1.1 Attività lavorativa svolta presso la sede di servizio***

Il CNR ha determinato per tutti i dipendenti la distribuzione dell’orario di lavoro in cinque giornate lavorative, dal lunedì al venerdì. Tale articolazione dell’orario di lavoro comporta necessariamente che il dipendente debba nell’arco di ogni giornata svolgere la propria prestazione di lavoro indipendentemente dal numero di ore prestate e, di conseguenza, l’eventuale assenza dovrà essere giustificata usufruendo delle tipologie di permesso previste dalla normativa vigente (ferie, riposo compensativo ecc.).

La presenza giornaliera in sede di ricercatori e tecnologi è rilevata con apposite modalità predisposte dall’Ente.

Nelle singole strutture l’orario di lavoro dei ricercatori e dei tecnologi potrà essere distribuito in un numero di giornate differente rispetto a quello sopra indicato, qualora sussistano per la struttura specifiche esigenze.

Relativamente a questo aspetto organizzativo sarà necessario un confronto in sede nazionale ed in sede locale con le Organizzazioni Sindacali.

Si prescinde dalle suddette previsioni di carattere generale nelle ipotesi in cui si presentino esigenze temporanee ed individuali, derivanti dallo svolgimento di specifiche attività di ricerca presso la struttura al di fuori dell’orario di servizio o in giornate festive, che dovranno essere preventivamente comunicate dai ricercatori e tecnologi interessati ed autorizzate dal direttore/responsabile, per rendere possibile l’adozione delle previste misure di sicurezza.

Le ore di lavoro svolte in sede, al di fuori dall’orario di servizio della Struttura, saranno acquisite con le stesse modalità utilizzate per la rilevazione ordinaria dell’attività lavorativa svolta in sede.

***1.2******Attività lavorativa svolta al di fuori della sede di servizio***

Lo svolgimento dell’attività fuori sede deve essere comunicato preventivamente, anche tramite e-mail, al fine di consentire al direttore/dirigente/responsabile di organizzare le attività, anche di carattere amministrativo, della Struttura.

Nella suddetta comunicazione preventiva il dipendente dovrà indicare esclusivamente che lo svolgimento dell’attività lavorativa sarà effettuato al di fuori della sede di servizio. Tale comunicazione potrà essere effettuata anche per le vie brevi in caso di esigenze improvvise, salvo in ogni caso la successiva autocertificazione.

Con riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in caso di chiusura della Struttura di afferenza, il comma 2 dell’art. 59 CCNL 21.02.2002 espressamente prevede “*2. Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività*”.

**2. Modalità di autocertificazione dell’attività lavorativa fuori sede**

L’art. 58, comma 3, prevede la possibilità di autocertificare esclusivamente il servizio svolto fuori sede.

Con riguardo alle modalità di presentazione delle autocertificazioni, i ricercatori e tecnologi dovranno dichiarare mensilmente le attività di lavoro effettuate al di fuori della sede di sevizio specificando i seguenti elementi essenziali:

- indicazione del luogo in cui è prestata l’attività;

- indicazione dell’oggetto dell’attività svolta (es. convegno, seminario, riunione, esperimento, ricerca bibliografica, ecc.);

- indicazione dell’orario di inizio e di fine dell’attività lavorativa.

Le autocertificazioni delle ore di servizio svolte fuori sede dovranno essere prodotte con gli strumenti adottati dall’Ente nel rispetto della previsione di cui all’art. 58 e nel rispetto dei tempi necessari alla chiusura degli attestati di presenza mensili.

I Dirigenti/Direttori/Responsabili in indirizzo sono tenuti a dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il personale dipendente.

Per eventuali chiarimenti in merito a quanto previsto dalla presente circolare, le Segreterie delle Strutture in indirizzo potranno rivolgersi al proprio referente della Sezione Presenze dell’Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

IL DIRETTORE GENERALE